



**ORDINANZA CONTIGIBILE ED URGENTE N. 253 DEL 06/04/2021 SOSPENSIONE DELLA DIDATTICA IN PRESENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA E DELL'ATTIVITÀ SCOLASTICA E DIDATTICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E DEL PRIMO ANNO DI FREQUENZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO**

**IL SINDACO**

**Visto** il Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 recante “Misure in Materia di contenimento e gestione in materia epidemiologica da COVID-19” ed il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/02/2020 recante “Disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n. 6”;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08/03/2020 recante “Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 dell'8 marzo 2020;

**Visto** il Decreto Legge del 14.01.2021, n. 2 che introduce ulteriori disposizioni urgenti finalizzate al contenimento della diffusione del Covid – 19;

**Accertato** che il predetto decreto proroga al 30.04.2021, il termine entro cui potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio ai sensi del D.L. 19 e 33 del 2020;

**Visti** i numerosi D.P.C.M. fino a quello del 02 marzo 2021 che hanno disposto misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale, prescrivendo misure restrittive alla mobilità individuale al fine di prevenire gravi situazioni di diffusione del contagio, tenendo conto degli sviluppi dell'andamento epidemiologico, vietando in ogni caso fenomeni di assembramenti sociali e raccomandando il distanziamento sociale (distanza di sicurezza interpersonale);

**Visto** il D.L. n.44 del 31/03/2021 che dispone dal 07/04/2021 al 30/04/2021 lo svolgimento in presenza sull'intero territorio nazionale dei servizi educativi per l'infanzia e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado mentre prevede, nelle sole zone rosse, che la didattica del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado nonché le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado, si svolgano esclusivamente in modalità a distanza;

**Vista** l'Ordinanza del 02/04/2021 con la quale il Ministro della salute ha individuato la Calabria come “zona rossa”;

**CONSIDERATO** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio regionale e provinciale;

**CONSIDERATO**, in particolare, il recente incremento dei casi di contagio da Covid19 sul territorio comunale che superano, allo stato, il numero di 60 unità con oltre 90 misure di quarantena attive;

**CONSIDERATO** che tali contagi e misure riguardano diversi nuclei familiari con il coinvolgimento di bambini di età prescolare e scolare e/o di personale scolastico e che non sono ancora state concluse le operazioni di tracciamento che, proseguiranno, con un'ulteriore attività di screening nei prossimi giorni;

**RITENUTO** che, sebbene non accertato, la rapidità della diffusione del virus riscontrata in questi giorni, fa sospettare la circolazione di varianti che, come risaputo, hanno una maggiore contagiosità e diffusione tra le fasce di età più giovane;



**RITENUTO** che tale situazione comporta un chiaro ed evidente pericolo di insorgenza di focolai ed un rischio estremamente elevato di diffusione di SARS COV 2 o di sue varianti tra la popolazione scolastica;

**CONSIDERATO** che il D.L. 44/21 prevede che i Sindaci, in caso di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o in caso di rischio estremamente elevato di diffusione del virus Sars Cov 2 o di sue varianti nella popolazione scolastica, possano derogare alla normativa nazionale in merito allo svolgimento in presenza dei servizi educativi per l'infanzia e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado;

**RITENUTO** che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

**Ritenuto** di dover adottare misure di natura precauzionale territoriale tese a prevenire una possibile, potenziale trasmissione del virus, almeno fino al completo accertamento e tracciamento dei casi positivi e dei loro contatti;

**Ritenuto** pertanto necessario ed urgente, quale misura cautelare atta ad evitare situazioni di rischio, sospendere le attività didattiche in presenza fino a Sabato 10 aprile;

**Sentito** il Commissario dell'ASP di Vibo Valentia;

**Sentito** il Dirigente Scolastico;

**Richiamata** la normativa vigente in materia di prevenzione e contenimento della diffusione del contagio da Covid 19;

**Ritenuto** che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionale e straordinaria necessità ed urgenza al fine della tutela della salute pubblica;

**VISTO** l'art.50 comma 5 del D.lgs. 267/2000;

#### **ORDINA**

- la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado in presenza nel Comune di Serra San Bruno a far data da mercoledì 07 aprile 2021 e fino al 10 aprile 2021 demandando alle Autorità scolastiche per quanto di competenza.

Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente ordinanza comporta l'applicazione di quanto previsto dall'art. 650 del C.P., ove il fatto non costituisca più grave reato.

#### **DISPONE**

La trasmissione della presente Ordinanza alla Prefettura di Vibo Valentia, al Commissariato di Polizia di Serra San Bruno, alla Stazione dei carabinieri di Serra San Bruno, al Responsabile del Servizio di Polizia Locale ed all'Albo Pretorio per la pubblicazione;

#### **COMUNICA**

Che avverso il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 60 gg, ricorso al TAR di Catanzaro oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg.

*Serra San Bruno, 6 aprile 2021*

**IL SINDACO**

*f.to Dr. Alfredo BARILLARI*